

STATUTO A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 1.- E' COSTITUITA, CON SEDE SOCIALE IN PADOVA (PD) IN GALLERIA OGNISSANTI N. 26 UNA ASSOCIAZIONE DENOMINATA **A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA**.

ARTICOLO 2 A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA NON HA FINI DI LUCRO.

ARTICOLO 3.-L' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA SI PROPONE DI:

1. PORRE IN ESSERE TUTTI QUEI SERVIZI UTILI AL BENESSERE FISICO E PSICHICO DEGLI ASSOCIATI, ANCHE MEDIANTE ATTREZZATURE IDONEE, ED IN GENERALE QUELLI DEL TEMPO LIBERO, AVENDO CURA DI REALIZZARE ATTIVITÀ DI SPORT DILETTANTISTICO, PERSEGUENDO OBIETTIVI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE SOCIALE.
2. SVILUPPARE E POTENZIARE LA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA, ED IN PARTICOLARE TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE E LE ATTIVITÀ AD OGNI LIVELLO FAVORENDONE LA DIFFUSIONE CON OGNI INTERVENTO ED INIZIATIVE UTILI ALLO SCOPO, NONCHÉ DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LO SVILUPPO ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI SPORTIVE L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE ATTE AL CONSRGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI,
3. ORGANIZZARE E PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E RICREATIVE ORGANIZZATE NELL' AMBITO *DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA O DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, OVVERO ONLUS*, CON MEDESIMI O AFFINI SCOPI SOCIALI,
4. PROMUOVERE, ORGANIZZARE ED ATTUARE PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO FISICO/SPORTIVO E DI AVVIO ALLA PRATICA RICREATIVA, AMATORIALE, PROMOZIONALE ED AGONISTICA DELLO SPORT DILETTANTISTICO ;
5. ATTUARE PROGRAMMI METODOLOGICO/DIDATTICI E TECNICI DI RICERCA LEGATI AI CAMPI D'INTERVENTO DELLO SPORT DILETTANTISTICO, ANCHE MEDIANTE **MANIFESTAZIONI SPORTIVE** PERIODICHE DI VERIFICA DEL LIVELLO DI FORMAZIONE FISICO/SPORTIVA ACQUISITO DAI PROPRI SOCI SECONDO GLI INDIRIZZI TECNICI DELLA SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLO SPORT E DEI CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT **C.A.S. DEL C.O.N.I.**, NONCHÈ DEI PROGRAMMI TECNICI DEGLI **ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**;
6. A - ACCOMUNARE APPASSIONATI POSSESSORI DI QUALSIASI VEICOLO STORICO E D'EPOCA, A MOTORE E NON ED IN PARTICOLARE DI IMBARCAZIONI, VELIVOLI, AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, MACCHINE AGRICOLE, CICLOMOTORI.
B - CURARE LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO, RESTAURO E CONSERVAZIONE, FORNENDO AL CONTEMPO SOSTEGNO DOCUMENTALE E TECNOLOGICO CURATO DA APPOSITE COMMISSIONI TECNICHE PREPOSTE A QUESTO COMPITO, VALORIZZANDONE L'ASPETTO CULTURALE, DI COSTUME E SOCIALE. TALI COMMISSIONI VERRANNO DENOMINATE "FEDERAZIONE AUTOMOTOCUBS STORICI ITALIANI" E "REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI".
C - SOSTENERE E TUTELARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA MOTORIZZAZIONE STORICA ITALIANA ATTRAVERSO APPOSITA FONDAZIONE, SVILUPPANDONE L'IMPORTANZA CULTURALE, STORICA E SOCIALE.
D - ORGANIZZARE E/O PARTECIPARE A RADUNI, SFILATE, MOSTRE SCAMBIO, MANIFESTAZIONI E FIERE DI SETTORE.
E - ISTITUIRE UN REGISTRO STORICO NAZIONALE CHE RACCOLGHERÀ IN APPOSITO ARCHIVIO DATI TECNICI, DI PRODUZIONE, NOTIZIE STORICHE E PUBBLICAZIONI VARIE, AL FINE DI CERTIFICARE LA QUALITÀ, L'AUTENTICITÀ E L'ORIGINALITÀ DI TALI VEICOLI, ATTRAVERSO IL RILASCIO DI APPOSITO CERTIFICATO DI STORICITÀ.
F - RAPPRESENTARE IL MOTORISMO STORICO ITALIANO PRESSO TUTTI GLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, FACILITANDONE AL CONTEMPO LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI LORO RISERVATE.
G - OTTENERE CONVENZIONI PRESSO LE VARIE COMPAGNIE ASSICURATIVE, AL FINE DI FACILITARE L'UTILIZZO DELLE TARIFFE APPOSITAMENTE CREATE PER TALI MEZZI.
7. SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA **ATTIVITÀ AFFINE** A QUELLE SOPRA INDICATE E COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA MOBILIARE E IMMOBILIARE E QUANT'ALTRO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA DEI FINI SOCIALI;

LE ATTIVITÀ, DI CUI AI PRECEDENTI COMMI TROVERANNO COLLOCAZIONE NELL'OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE EMANATE DAL C.O.N.I. E DAGLI ORGANI FEDERALI PREPOSTI.

ARTICOLO 4.- LA A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA, HA DURATA ILLIMITATA, ACCETTA LO STATUTO E I REGOLAMENTI DELLE **FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI DEL C.O.N.I. E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**, RICONOSCIUTI DAL **C.O.N.I.** E DAL **MINISTERO DEGLI INTERNI**, OPPURE **ONLUS**, CUI PUÒ AFFILIARSI CON DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

TITOLO II - DEI SOCI

ARTICOLO 5.- ISOCI DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA SI DISTINGUONO IN:

A) SOCI FONDATORI;

B) SOCI ORDINARI;

C) SOCI ADERENTI.

ARTICOLO 6.- SONO **SOCI FONDATORI** I PROMOTORI DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA, IN TERVENUTI ALLA SUA COSTITUZIONE.

ARTICOLO 7.- SONO **SOCI ORDINARI** QUANTI SARANNO AMMESSI IN TALE QUALITÀ DAL CONSIGLIO DIRETTIVO; ESSI CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI; I **SOCI ORDINARI** DELL' ASSOCIAZIONE, DELLA MAGGIORE ETÀ, CHIEDONO DI FARNE PARTE, ACCETTANDO INTEGRALMENTE LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO, I **SOCI ORDINARI** ALL' ATTO DELL'ISCRIZIONE SONO AMMESSI ALLE ATTIVITÀ CON **PROCEDURA D'URGENZA** DA PARTE DEL **PRESIDENTE O CONSIGLIERE** ALL'UOPO DELEGATO, IN ATTESA DI ATTO DELIBERATIVO DEL **CONSIGLIO DIRETTIVO**, IL QUALE DOVRÀ PERIODICAMENTE, MA

COMUNQUE NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO DAL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA, DELIBERARE, IN SEDUTA ORDINARIA DI **CONSIGLIO DIRETTIVO**, L'AMMISSIONE A **SOCIO ORDINARIO**. L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE, PREVIO VERSAMENTO DELLA PREVISTA QUOTA ASSOCIATIVA E DOPO L'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL **CONSIGLIO DIRETTIVO**, COMPORTA PER L'ASSOCIATO, IL DIRITTO AL VOTO NELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE E LE MODIFICHE ALLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, DEL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNUALE E PER LA NOMINA DI ORGANI DIRETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE MEDISIMA.

OGNI **SOCIO ORDINARIO** È **ELEGGIBILE** PER LA NOMINA DEGLI **ORGANI SOCIALI** DEL SODALIZIO, COME PURE È **ELEGGIBILE** NELL'AMBITO DELLE CARICHE PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI DELL'ENTE A CUI L' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA È AFFILIATA.

TUTTI I **SOCI ORDINARI** DELL'ASSOCIAZIONE CHE LO RICHIEDONO POSSONO RENDERSI DISPONIBILI A COLLABORARE PER PERSEGUIRE GLI SCOPI, LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE STATUTO SOCIALE E PER LA CONDUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE, ANCHE MEDIANTE INCARICHI MODESTI NON DEFINIBILI. DETTI INCARICHI SARANNO SVOLTI A TITOLO **GRATUITO ED ONORIFICO**, SENZA ALCUN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE E NELLA PIENA AUTONOMIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI QUALI SOCI AVRANNO DIRITTO AL SOLO RIMBORSO DI EVENTUALI SPESE SOSTENUTE.

ARTICOLO 8.- SONO **SOCI ADERENTI**, QUANTI, DELLA MINORE ETÀ, SONO IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI, DEL TEMPO LIBERO OVVERO CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI ORGANIZZATI, REALIZZATI E OFFERTI DALL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA AL FINE DI CONCRETIZZARE GLI INTENDIMENTI E GLI SCOPI DEL PATTO SOCIALE. L'ADESIONE DEL SOCIO MINORE DOVRÀ ESSERE ANCHE SOTTOSCRITTA DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA PODESTÀ O SUO DELEGATO. AL COMPIMENTO DEL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ IL **SOCIO ADERENTE** POTRÀ CHIEDERE DI FAR PARTE DELLA CATEGORIA DEI **SOCI ORDINARI**, AL FINE DI METTERE A DISPOSIZIONE LA PROPRIA ESPERIENZA MATURATA NEL SODALIZIO, PER TUTTE QUELLE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL'A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA.

ARTICOLO 9.- CHI INTENDE ADERIRE AL SODALIZIO DEVE COMPILARE LA **SCHEDA DI ADESIONE** E SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI CONDIVIDERE LE FINALITÀ CHE L'ASSOCIAZIONE SI PROPONE E L'IMPEGNO AD APPROVARE STATUTO E REGOLAMENTI E QUALORA SVOLGA ATTIVITÀ SPORTIVE (DILETTANTISTICHE) SI IMPEGNA A CONSEGNARE IDONEA **CERTIFICAZIONE MEDICA**. PER OGNI COMUNICAZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE ED IL SOCIO, LO STESSO AL MOMENTO DELL'ADESIONE PUÒ RICHIEDERE DI ELEGGERE IL PROPRIO **DOMICILIO** PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE MEDESIMA, FERMO RESTANDO IL DIRITTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DI REVOCA.

OGNI **ASSOCIATO** VERSA ALLA CASSA SOCIALE UNA QUOTA **ASSOCIATIVA** FISSATA ANNUALMENTE DAL **CONSIGLIO DIRETTIVO**.

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI MENSILI HA LUOGO DIRETTAMENTE NELLE MANI DEL **TESORIERE** O DEL **PRESIDENTE** O PERSONA ALL'UOPO DELEGATA. OGNI **ASSOCIATO**, ALTRESÌ, DOVRÀ CONCORRERE CON CONTRIBUTI **ASSOCIATIVI** LIBERALI PER FAR FRONTE ALLE SPESE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI **SERVIZI DI NATURA ISTITUZIONALE** O A QUELLI **DIRETTAMENTE CONNESSI**.

L' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA, ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE A SOCIO RILASCIATA LA **TESSERA**, CONVALIDATA E RECANTE L'EMBLEMA DELLA STESSA VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI QUALE TESSERA SOCIALE.

ARTICOLO 10.- OGNI ASSOCIATO MAGGIORENNE È, DUNQUE, ELETTORE ED **ELEGGIBILE** PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI; EGLI HA DIRITTO DI VOTO PER L'APPROVAZIONE E/O MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI E PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO; OGNI ASSOCIATO HA **DIRITTO** DI FREQUENTARE LA SEDE E GLI IMPIANTI SOCIALI, E HA **DIRITTO** ATRESÌ ALL'USO DELLE ATTREZZATURE TECNICHE, **SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO**.

ARTICOLO 11.- SI **DECADE DA SOCIO** SU DELIBERA ESPRESSA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- PER DIMISSIONI;
- PER INDISCIPLINA E INDEGNITÀ;
- PER COMPORTAMENTI CHE, IN QUALCHE MODO, IMPEDISCONO IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- PER MOROSITÀ NEI PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI DI TRE MENSILITÀ.

TITOLO III - DEGLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12.- SONO **ORGANI SOCIALI** DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL REVISORE DEI CONTI;
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ARTICOLO 13.- L'**ASSEMBLEA DEI SOCI** È COSTITUITA DA TUTTI I SOCI FONDATORI E DAI SOCI ORDINARI, IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI E IN REGOLA CON LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEL SODALIZIO, CON ALMENO TRE MESI DI ANZIANITÀ ASSOCIATIVA.

ARTICOLO 14.- IN **SEDE ASSEMBLEARE** I SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE DA ALTRI SOCI, MEDIANTE REGOLARE DELEGA SCRITTA. OGNI SOCIO NON PUÒ RAPPRESENTARNE PIÙ DI DUE. ALLE SEDUTE ASSEMBLEARI POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, I SOCI ADERENTI.

ARTICOLO 15.- L'**ASSEMBLEA**

- ELEGGE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- APPROVA IL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO;

- A SEGUITO DI PROPOSTE FORMULATE DAL PRESIDENTE O DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, DELIBERA SU OGNI ALTRA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA SUA COMPETENZA.

L'ASSEMBLEA, ALTRESÌ, ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI.

ARTICOLO 16.- L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VIENE CONVOCATA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, QUANTO MENO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO PRECEDENTE E PER DELIBERARE LE DIRETTIVE PROGRAMMATICHE PER IL SUCCESSIVO ANNO SOCIALE; LA STESSA PUÒ ESSERE CONVOCATA ANCHE SU ESPRESSA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. IN QUESTO ULTIMO CASO IL PRESIDENTE È TENUTO AD EFFETTUARE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ARTICOLO 17.- L'ASSEMBLEA, SIA IN SEDUTA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, VIENE CONVOCATA IN PRIMA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE, A DISTANZA DI ALMENO 2 (DUE) ORE, MEDIANTE AVVISO SCRITTO, ALMENO 5 (CINQUE) GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA, O IN SUBORDINE MEDIANTE AVVISO AFFISSO ALL'ALBO ALMENO 10 (DIECI) GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SEDUTA ASSEMBLEARE. PER LA VALIDITÀ DELLA SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE OCCORRE LA PRESENZA DELLA METÀ PIÙ UNO DEGLI AVENTI DIRITTO; IN SECONDA CONVOCAZIONE LA SEDUTA È VALIDA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI.

ARTICOLO 18.- LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI VENGONO ASSUNTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL CODICE CIVILE; IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

ARTICOLO 19.- IL PRESIDENTE HA FACOLTÀ DI NOMINARE, TRA I SOCI, IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE, AL QUALE È AFFIDATA LA REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE.

ARTICOLO 20.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI E MASSIMO NOVE MEMBRI:

- ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE E IL SEGRETARIO TESORIERE;
- NOMINA, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, IL DIRETTORE TECNICO, CON COMPITI DI COORDINAMENTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI CUI È IMPEGNATO IL SODALIZIO;
- NOMINA L'ADDETTO STAMPA, IL MEDICO SOCIALE E I DIRIGENTI E GLI ISTRUTTORI DI OGNI SINGOLO SETTORE DI ATTIVITÀ DEL SODALIZIO;
- APPROVA, E PRESENTA ALL'ASSEMBLEA I BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- DELIBERA, SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, SULLE AMMISSIONI DEI SOCI ORDINARI;
- DELIBERA, SUI CASI DI DECADENZA DA SOCI ORDINARI;
- ESEGUE LE DIRETTIVE PROGRAMMATICHE INDICATE DALL'ASSEMBLEA;
- STABILISCE, ANNO PER ANNO, LE QUOTE SOCIALI E DECIDE SU QUANTO DEMANDATO AL SUO ESAME;
- È INVESTITO DI OGNI PIÙ AMPIO POTERE PER TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE, ED HA TUTTE LE FACOLTÀ PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

ARTICOLO 21.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ DELEGARE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, LE SUE FUNZIONI AL PRESIDENTE. PUÒ RIUNIRSI ANCHE A SEGUITO DI CONVOCAZIONE FORMULATA DAL PRESIDENTE O AUTO CONVOCARSI SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

ARTICOLO 22.- IL PRESIDENTE È LEGALE RAPPRESENTANTE DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA AD ESSO SPETTA LA FIRMA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO È IL VICE PRESIDENTE AD AVERE PIENA RAPPRESENTANZA DEL SODALIZIO. IL PRESIDENTE COORDINA ED INDIRIZZA LE SINGOLE INIZIATIVE, SORVEGLIA SULL'ATTIVITÀ DEL SEGRETARIO, PRESIEDE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI; PRESENTA LA RELAZIONE ORGANIZZATIVA, TECNICO/MORALE ED AMMINISTRATIVA.

ARTICOLO 23.- IL SEGRETARIO/TESORIERE HA FUNZIONI DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO, MANTIENE I RAPPORTI CON GLI ENTI, E CURA LE PUBBLICHE RELAZIONI, ED AGGIORNA I LIBRI SOCIALI. REGISTRA I MOVIMENTI DI CASSA E NE INFORMA IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO. CURA LO STATO PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE E SVOLGE FUNZIONI DI MAGAZZINIERE E DISTRIBUISCE IL MATERIALE SPORTIVO, DIDATTICO E DI PROPAGANDA.

ARTICOLO 24.- IL DIRETTORE TECNICO SEGUE LE ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE CULTURALI ARTISTICHE DEI SOCI E DELLE SQUADRE, IMPEGNATE IN DETTE ATTIVITÀ, COORDINA L'ATTIVITÀ DEGLI ISTRUTTORI, DEGLI ANIMATORI ED EDUCATORI E NÉ RIFERISCE AL PRESIDENTE ED AL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 25.-IL REVISORE DEI CONTI, CON FUNZIONI DI CONTROLLO, HA FACOLTÀ DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PUÒ ESPRIMERSI SULLE DECISIONI DEL CONSIGLIO IN RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E AI REGOLAMENTI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA.

PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESAMINA I GIUSTIFICATIVI DI SPESA E, OVE LO RITENGA OPPORTUNO, REDIGE APPOSITA RELAZIONE.

ARTICOLO 26.- PER CONTROVERSIE TRA ASSOCIATI, INERENTI LA VITA ASSOCIATIVA, VIENE INSEDIATO, VOLTA PER VOLTA UN COLLEGIO DI PROBIVIRI, CON FUNZIONI DI ARBITRATO. ESSO È COMPOSTO DA DUE MEMBRI DESIGNATI RISPETTIVAMENTE DALLE PARTI NELLA CONTROVERSIA, TRA I SOCI ORDINARI DEL SODALIZIO, ED UN MEMBRO, ANCHE NON SOCIO, DESIGNATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO; QUEST'ULTIMO COMPONENTE VERRÀ INDIVIDUATO TRA PERSONE DI PROVATA ESPERIENZA DI VITA ASSOCIATIVA E PRESIDERA IL LAVORIO DEL COLLEGIO.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI INTERVIENE, SU ESPRESSA RICHIESTA DEGLI ORGANI SOCIALI, OGNI QUALVOLTA SI PRESENTINO CASI DI DUBBIA INTERPETRAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLO STATUTO SOCIALE OPPURE IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI CASI DI DISSIDIO TRA I SOCI, I QUALI HANNO L'OBBLIGO DI ACCETTARE, SENZA ADIRE ALTRE VIE, LE DECISIONI DEL COLLEGIO STESSO. PER QUESTO OGNI ASSOCIATO, ALL'ATTO DELL'ADESIONE AL SODALIZIO, ACCETTA UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA CHE LO VINCOLA AD ASSOGGETTARSI

COMUNQUE AI DELIBERATI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, IMPEGNANDOSI, PER QUESTIONI CIVILISTICHE, A NON ADIRE LE VIE LEGALI, SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, A SECONDA DEI CASI, PUÒ ADOTTARE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

- A) **AMMONIZIONE VERBALE** PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI RAPPORTI SOCIALI;
- B) **AMMONIZIONE SCRITTA** PER IL RIPETERSI DI COMPORTAMENTO SCORRETTO E CONTRARIO ALLE REGOLE FONDAMENTALI DI CONVIVENZA CIVILE. LA SOMMA DELLE DUE AMMONIZIONI COMPORTA LA SOSPENSIONE DA UN MINIMO DI 15 GIORNI AD UN MASSIMO DI GIORNI TRENTA;
- C) **SOSPENSIONE** DALLA VITA ASSOCIATIVA PER UN PERIODO DETERMINATO DALLO STESSO COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- D) **RADIAZIONE** DALL'ALBO DEI SOCI PER:
 - SOMMA DI DUE SOSPENSIONI GRAVI E RIPETUTA SCORRETTEZZA DI COMPORTAMENTO CIVILE E SOCIALE;
 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO SOCIALE E NELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE PRESE DAGLI ORGANI SOCIALI COMPETENTI;
 - PER AZIONI TENDENTI A FOMENTARE DISSIDI E DISORDINI FRA I SOCI CHE COMUNQUE DANNEGGIANO MORALMENTE E MATERIALMENTE L'ASSOCIAZIONE.

QUALSIASI SOCIO, NEI CONFRONTI DEL QUALE SIA STATO ADOTTATO QUEST'ULTIMO PROVVEDIMENTO, CIOÈ LA RADIAZIONE, PERDE OGNI DIRITTO, NÉ PUÒ ACCAMPARE PRETESE DI ALCUN GENERE, NÉ POTRÀ MAI IN FUTURO ESSERE RIAMMESSO COME SOCIO SALVO SPECIFICA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ARTICOLO 27.- PER QUANTO CONCERNE LA CONVOCAZIONE E LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI SOCIETARI S'INTENDONO RICHIAMATI IL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ARTICOLO 28.- TUTTE LE CARICHE SOCIALI HANNO LA DURATA DI UN QUADRIENNIO. I COMPONENTI POSSONO ESSERE RICONFERMATI. TUTTI GLI INCARICHI NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE, SONO UNIFORMATI AL PRINCIPIO DEL VOLONTARIATO, DELLA GRATUITÀ E DELLA MUTUALITÀ; SI ISPIRANO A PRINCIPI DELLA **SOLIDARIETÀ SOCIALE** NONCHÉ AI PRINCIPI DI **DEMOCRAZIA INTERNA E DI AUTONOMIA**. È FATTO DIVIETO PER GLI AMMINISTRATORI DI RICOPRIRE CARICHE SOCIALI IN PIÙ SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA DISCIPLINA.

TITOLO IV - DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 29.- L'ESERCIZIO FINANZIARIO APRE IL **PRIMO GENNAIO** E SI CHIUDE IL **TRENTUNO DICEMBRE** DI OGNI ANNO.

ARTICOLO 30.- I **MEZZI DI FINANZIAMENTO** SONO COSTITUITI DALLE **QUOTE ASSOCIATIVE** E DAI **CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LIBERALI** VERSATI DAI SOCI, DA CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, O DA ALTRI PROVENTI.

LE EVENTUALI **TASSE DI AMMISSIONE** E/O QUOTE O AZIONI SOCIALI VERSATE DAI NUOVI SOCI ORDINARI POTRANNO COSTITUIRE IL **CAPITALE SOCIALE** DELL'ASSOCIAZIONE. LA **QUOTA SOCIALE È INTRASMISSIBILE**, AD ECCEZIONE DEI TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE DEL SOCIO, E LA STESSA NON È **RIVALUTABILE**.

ARTICOLO 31.- IL **BILANCIO CONSUNTIVO** VA APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI **ENTRO QUATTRO MESI** DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO. IN FASE DI APPROVAZIONE DEL **BILANCIO CONSUNTIVO** L'ASSEMBLEA PUÒ COSTITUIRE UN **FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO** PER ACCANTONARE RISORSE, EVENTUALI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE O UTILI, CHE NON POTRANNO ESSERE, IN OGNI CASO, DISTRIBUITI TRA I SOCI, MA CHE DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO PER FAR FRONTE A SPESE DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE.

TITOLO V - SCIoglimento

ARTICOLO 32.- IN CASO DI SCIoglimento DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA, IL PATRIMONIO, DEDOTTE LE PASSIVITÀ, SARÀ DEVOLUTO AD ALTRI ORGANISMI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AFFINE E SENZA SCOPI DI LUCRO, O A FINI DI PUBBLICA UTILITÀ. IN TALE IPOTESI L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UNO O PIÙ **LIQUIDATORI** CHE AGISCANO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33.- LE **DISPOSIZIONI** DI CUI AL PRESENTE STATUTO POSSONO ESSERE MODIFICATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IN SEDUTA STRAORDINARIA, PREVIA ISCRIZIONE ALL'O.D.G. E A **MAGGIORANZA** DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

ARTICOLO 34.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ EMANARE **REGOLAMENTI** PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' A.E.S. ASSOCIAZIONE EUROPEA SPORT E CULTURA.

ARTICOLO 35.- PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI INTENDONO RICHIAMATE E TRSCRITTE TUTTE LE **NORME DI LEGGE IN MATERIA**.